



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 DEL 15/11/2014

OGGETTO

LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ANNI 2014-2015

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 11:30 nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Sindaco	P
ARATA LUIGI	Assessore	P
LASAGNI MARISA	Assessore	P
CATELLANI GIANLUCA	Assessore	P

Presenti: 4	Assenti: 0
-------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

- in data 22.01.2004 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- in data 9 maggio 2006 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie locali per il biennio economico 2004/2005;
- in data 11/04/2008 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie locali per il biennio economico 2006/2007;

VISTO:

- l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";
- l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita: "Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che questo Ente ha già recepito nell'ambito del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i principi su citati, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. L.gs 150/2009;

CHE in data 30 dicembre 2013 veniva sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo in osservanza a quanto disposto dal D.lgs. 150/2009, pubblicato nell'apposita sezione in Amministrazione trasparente;

CHE questo Ente nell'anno 2013 ha rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557, della legge N. 296/2006, rispetto al triennio 2011/2013;

CHE l'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010, così come modificato dall' [art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

DATO ATTO che il CCNL in data 22.01.2004, all'art. 31, stabilisce che "le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come : risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003" (comma 1) e che " ... le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.... " (comma 2).....omissis.....;

CONSIDERATO che la Giunta comunale ha il compito di formulare indirizzi alla delegazione trattante, preventivamente all'avvio delle trattative per l'anno 2014 e 2015, che hanno come esclusiva finalità quella:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto,
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 28/9/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, di adesione alla sperimentazione del nuovo sistema contabile prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dall'articolo 9 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102;

- la deliberazione del C.C. n. 38 del 21/07/2014, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014/2016, del Documento Unico di Programmazione 2014/2016 e relativi allegati ai sensi del D. Lg.vo 23/06/2011 n. 118 e del DPCM 28/12/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 26.07.2014 esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto all'assegnazione delle risorse ed individuati i capitoli di bilancio 2014/2016 affidati alla gestione dei Responsabili di Settore

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DL 174/2012, dal Responsabile del 1° Settore Affari generali – programmazione e gestione risorse e dal Responsabile del Servizio Finanziario, rispettivamente, per la regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- lo Statuto comunale in vigore;
- il D.lgs. 267/2000;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di formulare, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che qui vi si intendono integralmente riportate, preventivamente all'avvio delle trattative, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2014 e 2015:

1. Il Responsabile del 1° settore "Affari generali - programmazione e gestione risorse" è il responsabile competente a costituire, con propria determinazione, il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004;
2. di confermare la delegazione trattante di parte pubblica composta dai Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa;
3. di dare atto che:
 - a. la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
 - b. i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
 - c. il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
 - d. l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;
4. Il predetto Responsabile è autorizzato a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e cioè 1,1

% su base annua del monte salari dell'anno 1997, dando atto che la predetta integrazione sarà condizionata al preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e nei limiti stabiliti dalle norme;

5. Il predetto responsabile è autorizzato a procedere all'inserimento, nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 e s.m.i. e solo qualora se ne ravvisino i presupposti normativi, di risorse, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2014, per finanziare progetti finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio a cui non è possibile far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse finanziarie attualmente disponibili. A tal proposito, si richiama espressamente quanto detto dall'ARAN nel parere 499-15L1 in merito ai criteri che devono essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo;
6. Visto l'art. 9 del DL 78/2010, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 bis e considerata, parimenti, l'alta quota di risorse economiche stabilizzate nel fondo parte stabile, in passato, a favore delle progressioni orizzontali, si dà indicazione di non destinare ulteriori risorse per tale istituto contrattuale anche per l'anno 2014;
7. Si dà indicazione di condividere e, eventualmente, migliorare il sistema permanente di valutazione per l'erogazione della produttività, già approvato con regolamento ad hoc;
8. La trattativa della delegazione trattante di parte pubblica dovrà essere orientata, innanzitutto, al rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D,lgs, 165/2001, D,lgs. 150/2009) e ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dal DL 78/2010. Dovrà, poi, essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente.;
9. Attraverso la contrattazione decentrata integrativa, va attivato un sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti elementi:
 - una chiara esplicitazione a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dal prestatore di lavoro;
 - una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompense che l'ente è in grado di garantire;
 - una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità e del contributo fornito al miglioramento dell'ente;
 - una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense;
9. Il fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile;
10. La contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:
 - riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);
 - introdurre una logica di scambio (valorizzazione della persona contro risultati di ente);
 - perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi-ricompense);
 - correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense) per introdurre elementi di "competizione regolata";

11. Il contratto decentrato integrativo affronterà i temi della qualità della vita lavorativa e del benessere sul posto di lavoro, con attenzione a favorire le condizioni per un ambiente stimolante, capace di rispondere alle esigenze dei lavoratori e di offrire adeguati spazi di autonomia e riconoscimento. Gli aspetti critici da prendere in considerazione sono i seguenti:

- **Rispondere alla domanda di personalizzazione**, valorizzando la specificità dei singoli lavoratori, sia rispetto alle responsabilità assunte e alle prestazioni effettivamente rese, sia rispetto al potenziale in loro possesso.
- **Costruire identità professionale e senso di appartenenza**, attraverso una più stretta relazione con l'organizzazione, la maggiore consapevolezza della rilevanza del proprio lavoro, la costruzione di valori condivisi, la condivisione degli obiettivi;
- **Correlare la motivazione del personale e la propensione al cambiamento dell'Amministrazione**, sviluppando l'innovazione attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, favorendo la flessibilità operativa e la responsabilizzazione individuale;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs. 165/2001, “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OOSS e pubblicizzata all'interno dell'Ente secondo le modalità ritenute più idonee e pubblicata sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale – contrattazione integrativa decentrata.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Paolo Cervi

Il Segretario Comunale

D.ssa Anna Maria Pelosi